

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA-

RICORSO

Per il dott. FRANCESCO COPPOLA, nato a Trapani il 24 giugno 1947, residente in via Virgilio n. 1, 91100 - Trapani (TP), C.F. CPPFNC47H24L331L, rappresentato e difeso, come da delega in calce al presente atto, dagli Avvocati Arcangelo Pecchia, C.F. PCCRNG82A02D662F e Giulio Coppola (C.F. CPPGLI82P30H823A), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via G. Cuboni n. 12; (per le comunicazioni ex art. 136 c.p.a.: *arcangelopecchia@ordineavvocatiroma.org*; *g.coppola@legalmail.com* fax: 06.3222159),

*(ricorrente)*

*contro*

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona del Ministro p.t. ;
- CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del legale rappresentante, p.t.;

*(resistenti)*

*e nei confronti*

- del Dott. Clemente Santillo;

*(controinteressato)*

*per l'annullamento,*

*previa concessione delle misure cautelari più idonee,*

*ed eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9 del D.Lvo n. 545/1992 e dell'allegata Tabella "E" (contenente i*

*"Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie")*

- 1) della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196/2018/IV, pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 3 luglio 2018, prot. n. 0447/2018 (Allegato n. 1);
- 2) della connessa graduatoria del concorso per la copertura di ulteriori n. 259 posti di Giudici Tributarî di cui al bando n. 6/2016, approvato con delibera n. 1812/2016 e pubblicato in G.U. n. 62 del 5 agosto 2016, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante (Allegato n. 2);
- 3) dei verbali, con cui la Commissione esaminatrice all'esito della valutazione della domanda di partecipazione ha redatto la graduatoria *sub 2*), nella parte in cui ha attribuito al ricorrente un punteggio complessivo inferiore a quello spettante;
- 4) del provvedimento con cui l'intimata Amministrazione ha approvato la tabella di valutazione delle attività sovrapposte;
- 5) della tabella di valutazione delle attività sovrapposte;
- 6) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

*nonché per l'accertamento e la declaratoria*

dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria impugnata, collocando lo stesso al 421° posto di essa o, in via del tutto gradata, al posto che dovesse risultare competergli a seguito della corretta (ri)valutazione dei titoli posseduti;

*nonché, per la condanna al risarcimento del danno.*

\* \* \* \*

FATTO

1.- Con il bando n. 6/2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, approvato con delibera n. 1812/2016 e pubblicato in G.U. n. 62 del 5 agosto 2016, veniva indetto il concorso, per titoli, per la nomina di n. 202 giudici tributari, di cui n. 7 riservati ai candidati nella sede di Bolzano, in possesso del requisito del bilinguismo (v. allegato 1).

Per la selezione dei candidati, il bando prevedeva la valutazione dei titoli indicati nella Tabella E allegata al decreto legislativo n. 545/1992 contenente i "*Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie*" (Allegato n. 3).

2.- Con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 5 giugno 2018, prot. n. 0439/2018, veniva approvata la graduatoria - di cui agli allegati tabulati "Elenco A-Graduatoria" ed "Elenco A-bis- graduatoria Bolzano - in cui risultano utilmente collocati i candidati fino al n. 195 e al n. 7 per le sedi di Bolzano (Allegato n. 4).

3.- Con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196/2018/IV, pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 3 luglio 2018, prot. n. 0447/2018, veniva disposta la copertura di ulteriori n. 59 posti vacanti nelle medesime sede messi a concorso con il bando n. 6/2010, tramite scorrimento della graduatoria approvata in data 22.05.2018 (Allegato n. 1).

4.- Nella domanda di partecipazione al concorso inviata dal dott. Francesco Coppola, odierno ricorrente, erano indicati i seguenti titoli di studio e di servizio (Allegato n. 5):

- l'attività professionale svolta (codice B);
- il rapporto di lavoro intrattenuto alla dipendenze dello Stato (codice D);
- l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi (codice E)";
- l'abilitazione di esperto tributario concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice G).

5.- All'esito della valutazione dei titoli, però, si è dovuto purtroppo constatare l'erroneo diniego dell'attribuzione del punteggio relativo all'<abilitazione> conseguita su apposita autorizzazione ministeriale (codice G), nonché l'erronea attribuzione del punteggio per l'<attività di tributarista> esercitata (codice B). Pertanto, i verbali di valutazione della Commissione, la graduatoria e i provvedimenti conseguenti risultano erronei ed illegittimi, e devono essere annullati, per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

*1) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ, DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 97 COST.;*

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.LVO N. 545/1992 E DELL'ALLEGATA TABELLA "E" CONTENENTE I "CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE", NONCHÉ DELL'ART. 63, TERZO COMMA, DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600 IN RELAZIONE ALL'ABILITAZIONE CONSEGUITA E ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE ESERCITATA SU AUTORIZZAZIONE DEL MEF;*

*ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ.*

1.1.- Come anticipato, la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria](http://www.giustizia-tributaria) in data 5 giugno 2018, prot. n. 0439/2018, e la connessa graduatoria del concorso per la copertura di n. 202 posti di Giudici Tributaristi di cui al bando n. 6/2016, approvato con delibera n. 1812/2016 e pubblicato in G.U. n. 62 del 5 agosto 2016, risultano illegittimi in quanto la Commissione esaminatrice ha ritenuto (erroneamente) non valutabili rispetto all'odierno ricorrente i titoli collegati all'abilitazione conseguita dal ricorrente di esperto tributario e all'attività professionale esercitata, previo inserimento in un elenco tenuto dal Ministero delle Finanze.

1.2.- E' pur vero infatti che la tabella E allegata al decreto legislativo n. 545/1992 (un documento per altro datato) non prevede un espresso punteggio per i dipendenti più qualificati e di specchiata moralità dell'Amministrazione finanziaria che prestano, dopo il pensionamento, l'attività di tributarista su autorizzazione del MEF, ma ciò non consente di affermare che tale esperienza lavorativa non sia spendibile nei concorsi di Magistrato tributario, al pari dell'attività svolta degli avvocati e dei professionisti iscritti in appositi albi di categoria.

Depone in tal senso l'impianto normativo che regola l'assistenza tecnica alla difesa del contribuente, dal momento che tra le categorie dei difensori indicate nell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 sono ricompresi anche gli impiegati delle ex carriere dirigenziali, direttive e di concetto dell'Agenzia delle Entrate e gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di Finanza collocati a riposo dopo almeno 20 anni di servizio effettivo.

1.3.- E in secondo luogo, le modalità di conseguimento dell'abilitazione all'assistenza tecnica su domanda presentata dall'interessato alla Direzione della Giustizia Tributaria, un procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/73, in vigore dal 3 dicembre 2005: <<..... *Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata .....Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.....>> (cfr. Allegato n. 6).*

Se così non fosse si dovrebbe riconoscere ("per paradosso") che altri soggetti con conoscenze più settoriali quali, ad esempio, i consulenti del lavoro, i periti commerciali, ecc., se iscritti all'albo, siano per ciò stesso idonei per accedere alla

funzione di Magistrato tributario, mentre stesso trattamento non è garantito ai servitori dello Stato, benché "abilitati d'ufficio" (in base alle conoscenze tecnico-professionali acquisite nel corso della carriera) e "iscritti" nell'elenco dei soggetti autorizzati.

In violazione dei principi costituzionali fondamentali di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

1.4.- E ancora, l'<abilitazione ministeriale> e l'<elenco del MEF> non possono non essere equipollenti, sul piano giuridico, all'<abilitazione interna> che viene concessa dalle singole categorie professionali e all'<albo> da esse tenuto per memoria, essendo entrambe finalizzate a garantire il corretto svolgimento dell'attività libero-professionale.

Nel merito, si chiarisce che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero delle Finanze e poi dell'Agenzia delle Entrate per oltre 30 anni, ricoprendo posizioni lavorative assai delicate sia per la complessità della materia tributaria e sia per la tutela degli interessi dell'Erario, ovvero in posizione di verificatore di società di grandi dimensioni, capo team, capo area controllo e, per dieci anni, direttore degli uffici di Agrigento, Marsala e Trapani (v. ultimo incarico in Allegato n. 7).

1.5.- Merita di essere segnalato, inoltre, che nella domanda di partecipazione al concorso è stato indicato sia il periodo di attività professionale esercitata e sia - *con una annotazione a margine* - gli estremi dell'abilitazione all'assistenza tecnica concessa dal MEF in data 21/11/2011 (Allegato n. 8), e ciò in conformità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Che l'attività professionale di tributarista si desume da documenti inoppugnabili, già allegati all'Istanza di Autotutela (Allegato n. 9), primo fra tutti la partita Iva, ma anche dai numerosi contenziosi trattati in Commissione Provinciale e Regionale nel quinquennio interessato dalla valutazione del titolo di servizio in

parola, presenti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e nelle banche dati della Direzione della Giustizia Tributaria.

\*\*\*\*\*

#### SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Fin da ora si chiede che Codesto Ecc.mo Giudice voglia riconoscere alla ricorrente il risarcimento di ogni danno, patito e *patiando*, ingiustamente subito.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

1. Circa il *fumus boni juris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è ampiamente dedotto.

2. Quanto al *periculum in mora* che sostiene l'istanza di misura cautelare si abbia riguardo a quanto segue.

La mancata sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in particolare, comporterebbe l'assegnazione dei posti messi a bando e, di conseguenza, l'impossibilità di ristabilire l'ordine corretto della graduatoria.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso il Dott. Francesco Coppola, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito:

- in via preliminare: ove ritenuto necessario l'integrazione del contraddittorio, autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante (ex artt. 49 e 52 co. 2 c.p.a.) la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, come già previsto per casi analoghi (*ex multis*, TAR Lazio-Roma, Sez. II<sup>-bis</sup>, Ordinanza 8760/2018;

- in via cautelare: disponendo le misure cautelari più idonee, anche propulsive; in subordine, si voglia disporre la fissazione del merito a breve;

- nel merito:

ove occorra, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9 del D.Lvo n. 545/1992 e dell'allegata Tabella "E" (contenente i "*Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie*"), annullare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196/2018/IV e gli altri atti indicati in epigrafe, e per l'effetto riconoscere la posizione del ricorrente al n. 421 della graduatoria approvata in data 22.05.2018 (con 27,5 punti);

Qualora non riconosciuta la tutela in forma specifica, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti e *subendi* dal ricorrente, liquidando il danno, anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge, con rifusione del contributo unificato e salvezza di ogni altro diritto.

In via istruttoria: si producono i documenti anzi citati come da separato indice, e si chiede si da ora di ordinare all'Amministrazione di depositare in giudizio, gli atti ed i documenti del procedimento, nonché una dettagliata relazione sui fatti di causa.

Si dichiara che il presente processo è dovuto il contributo unificato di € 650.

Roma, 1° Ottobre 2018 .

Avv. Arcangelo Pecchia

Avv. Giulio Coppola

Si notifici copia del presente ricorso a:

1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12 – 00186, ed ivi a mani di

2) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del legale rappresentante, p.t.; rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12 – 00186, ed ivi a mani di

3) Dott. CLEMENTE SANTILLO, nato a Caserta il 9 ottobre 1947 e ivi residente in Corso Trieste n. 190 – 81100 – Caserta (CE), a mezzo del servizio postale.